

ANTONINO GALASSO
AVVOCATO
Via N. Tommaseo, 216 - Tel. 095 7794347
95014 GIARRE (CT)

COPIA
ORIGINALE

ON.LE TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO - DI CATANIA

Ricorso Lavoro

con domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

e con istanza ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse della Prof.ssa **FRANCESCA GALATI**, nata il 13.11.1964

a Catania e res.te in Giarre via Metastasio n.21, pal. A, c.f. GLT FNC

64S53 C351U, rappr. e difesa, per procura a margine del presente atto,

congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rosario Galasso (c.f. GLS

RSR 59D04 C351G; fax 095/7794347 e PEC

rosario.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it) ed Antonino Galasso (c.f.

GLS NNN 61A15 C351Z; fax 095/7794347 e PEC

antonino.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elett. dom.ta presso

lo studio degli stessi in Giarre (CT), 95014, via N. Tommaseo n. 216,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA, in persona del Ministro p.t.,

UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA, in persona del

Dirigente p.t.,

ed **UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - Ambito**

Territoriale di CATANIA, in persona del Dirigente p.t.

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria nazionale della mobilità del

personale scolastico a.s. 2016/17 per la classe di concorso A019,

Discipline Giuridiche ed Economiche, che dovessero essere

eventualmente scavalcati in graduatoria a causa dell'inserimento della

**CONGIUNTAMENTE
E DISGIUNTAMENTE**
Per rappresentarmi e difen-
dermi, in ogni grado e fase
del presente giudizio, nell'
eventuale giudizio di op-
posizione o per tutta la
fase esecutiva, nominando
procuratori e difensori
GLI AVV.TI ANTONINO
GALASSO E ROSARIO
GALASSO
con tutti i poteri di legge
e con facoltà di farsi sostitui-
re, conciliare, transigere
riscuotere somme, rinun-
ciare agli atti del giudizio
ed accettare tali rinunce.

Francesca Galati
per autentica
Antonino Galasso

ricorrente per effetto del punteggio richiesto in ricorso.

Si premette

Giusta proposta di assunzione del 27.11.2015 dell'Uff. Scol. Reg.le Sic. - Ambito di Catania e successivo contratto individuale di lavoro stipulato il 28.11.2015 in Giarre (CT) con l'Istituto Superiore E.Fermi (doc.ti 1 e 2), la Prof.ssa Galati è stata assunta in servizio in qualità di docente di scuola secondaria di II grado nella classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/2015, art. 1, comma 98, lett. c, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015. Alla stessa è stata assegnata per l'anno 2015/16 la sede provvisoria presso l'ITI E.Fermi di Giarre.

Dopo l'anno scolastico 2015/2016 (di prova) svolto presso la suddetta scuola di Giarre la ricorrente, come previsto dalla Legge (art. 1, comma 108, L. n. 107/2015 e succ. int. e mod.), ha dovuto partecipare alla fase straordinaria di mobilità da effettuarsi su tutti i posti vacanti nell'intero territorio nazionale (fasi B e, particolarmente, C).

Pertanto ha presentato tempestiva e regolare domanda (doc. 3), nella quale indicava in ordine le preferenze territoriali iniziando dall'Ambito Sicilia 0006 (cioè la provincia di Catania) per poi proseguire con gli altri Ambiti della Sicilia (in ordine: 0009, 0010, 0007, 0008, 0012, 0011, etc.) e quindi concludere con gli Ambiti relativi alle altre regioni.

A seguito della domanda, l'Ufficio Scol. Prov.le di Catania le trasmetteva la scheda di valutazione (doc. 4) nella quale le venivano attribuiti soltanto 16 punti, di cui 6 per 2 anni di servizio pre ruolo (2007/08 e 2010/11) prestati presso Istituti scolastici statali (cfr. pag. 2).

Ma non le sono stati valutati i 13 anni di servizio pre ruolo che la stessa ha prestato (come da certificato che si versa in atti: doc. 5) nella medesima classe di concorso A019 presso l'Istituto Polivalente Valdisavoia, che era ed è scuola paritaria giusta DD.AA. 166/8 del 2001 e 39/11 del 2002 e come attestato in nota dal medesimo certificato (doc.5).

Ciò è avvenuto in quanto il C.C.N.I. per la mobilità del personale della scuola per l'A.S. 2016/2017 (doc. 6) al penultimo cpv. delle premesse delle "Note comuni" all'allegato D ("Tabelle di valutazione dei titoli") ha espressamente stabilito che: "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

La prescrizione è ribadita (anche se con qualche differenza) dall'O.M. 8.4.2016 n. 241, con la quale è stata indetta la mobilità per l'A.S. 2016/2017 ed è stata predisposta e fornita la relativa modulistica. Infatti la nota 4 dell'allegato D ("Dichiarazione dell'anzianità di servizio") dell'O.M. 241/2016 precisa che: "il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate" (doc.7, nonché all. D alla domanda della ricorrente: doc.3).

In conseguenza del punteggio di appena 16 punti attribuite (doc. 4), la ricorrente è stata esclusa dalla mobilità 2016/17 e dall'assegnazione di una sede scolastica definitiva, come le è stato comunicato dal Ministero con email del 13.8.2016 (doc.8) e alla stessa è stata assegnata la sede provvisoria presso l'I.I.S. Gulli e Pennisi di Acireale per utilizzazione nel solo A.S. 2016/17 (cfr. stralcio elenco utilizz. provvisorie CT nella parte relativa alla ricorrente: doc. 9), con obbligo di partecipare alla nuova mobilità per il successivo A.S. 2017/2018.

Viceversa se alla ricorrente fosse stata riconosciuta la valutazione dei 13 anni di servizio pre-ruolo (e precisamente 2000/2001, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14 e 2014/2015) svolti presso l'Istituto Polivalente Valdisavoia, scuola paritaria, essa avrebbe ottenuto altri 39 punti.

Infatti, la lett. B delle tabelle di valutazione dei titoli e specificatamente della "Anzianità di servizio" (all. D al CCNI per la mobilità del personale scuola per l'A.S. 2016/2017: doc. 6) prevede l'attribuzione di 3 punti per ogni anno di servizio pre ruolo (cfr. lett. B della tab. A "Valutazione titoli ai fini dei trasferimenti a domanda o d'ufficio", "I) Anzianità di servizio").

Pertanto la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio totale di 55 punti, aggiungendo i suddetti 39 punti (13 anni per 3 punti per anno) ai 16 già riconosciuti. Ebbene, basta scorrere la graduatoria della classe di concorso A019 del Bollettino trasferimenti scuola a.s. 2016/17 (doc. 10) per rilevare che vi sono oltre 2000 soggetti con un punteggio tra 55 e 17 punti che hanno ottenuto il trasferimento e l'assegnazione della sede scolastica definitiva, contrariamente alla ricorrente. Pertanto la ricorrente, la cui attuale (ma provvisoria) sede di lavoro è presso l'IIS Gulli e Pennisi di Acireale (cfr. certif. di servizio del 26.10.2016: doc. 14), si vede costretta adire Codesto On.le Tribunale, facendo valere i seguenti motivi di

DIRITTO

Il servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente presso la scuola paritaria doveva essere valutato e, quindi, alla ricorrente spettavano un totale di 55 punti (16 attuali più 39 per il pre-ruolo) e la contraria prescrizione di cui alle "Note comuni" dell'allegato D ("Tabelle di valutazione dei titoli") del CCNI mobilità

a.s. 2016/17 è illegittima e va disapplicata per le due ragioni di seguito esposte, ciascuna delle quali sufficiente da sola a determinare l'erroneità della contestata prescrizione.

E per le stesse ragioni è illegittima e va disapplicata la nota 4 dell'allegato D ("Dichiarazione dell'anzianità di servizio") dell'O.M. 241/2016.

I

In primo luogo è erroneo ritenere che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

A riguardo la giurisprudenza in riferimento alla procedura di mobilità 2016/17 in esame ha già avuto modo di rilevare che la Legge n.64/2000 (e successive) ha determinato una assoluta equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali e, conseguentemente, anche il servizio non di ruolo prestato dagli insegnanti nelle scuole paritarie va equiparato a quello svolto nelle scuole statali ed è valido ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 1994 n. 297 (cfr. Ord. Trib. Lav. Caltagirone dell'11.7.2016, Ord. Trib. Lav. Milano del 20.7.2016 e Ord. Trib. Lav. Napoli del 31.8.2016: doc.ti 11, 12 e 13). Difatti:

1) la L. n. 62/2000 ha stabilito la piena equiparazione tra scuole pubbliche e scuole paritarie, precisando che "Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e riconoscendo che le scuole paritarie anche private svolgono un "servizio pubblico" (art. 1, commi 1 e 3).

2) Per ottenere il riconoscimento della parità la medesima L. n. 62/2000 e le successive circolari applicative hanno richiesto specifici e rigidi requisiti tra i

quali (per quanto qui più interessa) "un'offerta formativa conforme agli ordinamenti ed alle disposizioni vigenti", "l'organica costituzione di corsi completi", che "il personale docente (sia) fornito di abilitazione" e che i contratti di lavoro individuale rispettino i C.C.N.L. di settore (art. 1, comma 4, rispettivamente lett. A, F, G e H, della L. n. 62/2000, nonché C.M. 163 del 15/6/2000).

3) Si tratta in buona sostanza di requisiti simili (se non più rigidi) di quelli richiesti dall'art.356 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 1994 n. 297 per il riconoscimento del "pareggiamento".

4) D'altro canto a seguito dell'introduzione della L. n. 62/2000 il sistema delle scuole non statali è completamente mutato e le scuole pareggiate non esistono più dall'anno scolastico 2002/2003 e sono state sostituite a tutti gli effetti dalle scuole "paritarie" come pacificamente statuito in giurisprudenza (cfr. C.d.S. VI 5.12.2007 n.6191, T.A.R. Lazio II 13.10.2008 n.8871 e T.A.R. Lazio III 19.9.2005 n.7202) e ribadito dal successivo D.L. 5.12.2005 n.250.

Quest'ultimo ha previsto espressamente:

- che "le scuole non statali .. sono ricondotte alle due (sole) tipologie di scuole paritarie ... e di scuole non paritarie" (art. 1 bis, comma 1);
- che le precedenti norme (Parte II, Titolo VIII del D.Lgs. n. 297/1994) sono abrogate (art. 1 bis, comma 7), e tra esse anche l'art. 356 relativo al pareggiamento;
- che le scuole pareggiate dovevano trasformarsi in scuole paritarie ex L. 62/2000 altrimenti avrebbero perduto il relativo riconoscimento, salvo che per i soli corsi di studio ancora in svolgimento e fino al loro completamento (art. 1 bis, comma 6).

5) Da quanto sopra esposto è di tutta evidenza che le odierne scuole "paritarie" hanno preso il posto nell'ordinamento giuridico di quelle che (prima erano) le scuole pareggiate, conseguendo analoga posizione giuridica sia per le scuole, sia per gli alunni, sia per il personale docente.

Ebbene l'art. 485 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 1994 n. 297 ai fini della ricostruzione di carriera prevede il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (oltre che presso le scuole elementari "parificate").

Pertanto, visto che nel nuovo sistema le scuole pareggiate non esistono più e sono state sostituite dalle scuole paritarie ne consegue che "la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie" (cfr. Ord. Trib. Lav. Caltagirone 11.7.2016 e Ord. Trib. Lav. Milano del 20.7.2016: doc.ti 11 e 12).

Quindi, contrariamente a quanto ritenuto (e previsto) dalla aversata nota del CCNI mobilità a.s. 2016/17, il servizio pre ruolo svolto in scuole paritarie va riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e quindi anche ai fini della mobilità.

6) A conferma di questa conclusione si aggiunge la disposizione dell'art.2, comma 2, 2° periodo del D.L. 3.7.2001 n. 255, a mente della quale "i servizi di insegnamento prestati dal 1.9.2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", poichè essa attesta ancora una volta la totale

equiparazione giuridica tra scuole pubbliche e scuole private e, specificatamente, tra il servizio prestato dai docenti in ciascuna di esse.

Equiparazione ribadita anche dalla totale equivalenza dei titoli di studio rilasciati dalle scuole paritarie rispetto alle statali (art. 1 comma 2, L. n. 62/2000) e dalla circostanza che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento dell'obbligo scolastico al pari che nelle scuole pubbliche (art. 1 bis, comma 2, D.L. n. 250/2005).

7) In conclusione: "Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche" (cfr. Ord. Trib. Lav. Caltagirone 11.7.2016: doc.ti 11).

Dal che la fondatezza della domanda della odierna ricorrente.

II

1) In secondo luogo, anche quando si volesse ritenere, per mera ipotesi difensiva, che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è ... riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" (come ritiene il CCNI avverso) ugualmente esso andrebbe (e va) valutato come **punteggio** nella mobilità "straordinaria" in oggetto per le stesse ragioni per le quali

esso è stato ed è valutato nelle graduatorie ad esaurimento.

A riguardo va nuovamente richiamata la disposizione dell'art.2, comma 2, 2° periodo, del D.L. 3.7.2001 n. 255 a mente della quale "i servizi di insegnamento prestati dal 1.9.2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Ebbene la giurisprudenza ha già chiarito che questa norma è sintomo di un principio generale con il quale il Legislatore, dopo la L. n. 62/2000, ha inteso equiparare totalmente ai fini delle valutazioni in termini di punteggio il servizio prestato presso le scuole paritarie e ciò è avvenuto sia nelle graduatorie ad esaurimento, sia nel successivo bando di concorso del 23.2.2016 (cfr. Ord. Trib. Lav. Napoli del 31.8.2016: doc. 13).

Quindi, nella procedura di mobilità la valutazione in termini di punteggio del suddetto servizio pre-ruolo deriva direttamente ed autonomamente dal disposto dell'art. 2, comma 2, 2° periodo, del D.L. 3.7.2001 n. 255 indipendentemente dal riconoscimento o meno dello stesso ai fini della ricostruzione della carriera; poichè non "vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale" (cfr. Ord. Trib. Lav. Caltagirone 11.7.2016: doc. 11).

2) Ma tale conclusione vale ancor più per la procedura di mobilità

straordinaria in esame, poichè essa è la diretta ed obbligatoria conseguenza (rectius: continuazione) del piano di assunzione di cui alla L. n. 107/2015.

Difatti, ai sensi dell'art. 1, comma 108 della L. n. 107/2015, i docenti assunti ai sensi della L. n. 107/2015, art.1, comma 98, lett. B e C, su sede provvisoria sono obbligati (a domanda o d'ufficio) a partecipare alla mobilità straordinaria 2015/16 ed eventualmente alle successive fino all'assegnazione di una sede definitiva.

Pertanto l'odierna mobilità "straordinaria" 2015/2016 non è altro che un secondo stadio del piano straordinario di assunzioni della L. n. 107/2015, e riguarda quei docenti i quali nel primo stadio avevano un punteggio ed una posizione in graduatoria insufficienti per avere attribuita sin da allora una sede definitiva e quindi avevano avuta assegnata una sede provvisoria con l'obbligo di partecipare al secondo stadio.

Ma nel primo stadio la graduatoria utilizzata era proprio la "graduatoria ad esaurimento" (art.1, comma 96, lett. b, e dell'art. 98 della L. 107/2015) nella quale i servizi pre-ruolo svolti nelle scuole paritarie erano valutati come quelli svolti nelle scuole statali per quanto espressamente imposto dall'art.2, comma 2, 2° periodo, del D.L. n. 255/2001.

Pertanto, anche nel secondo stadio (la mobilità straordinaria) è obbligatorio applicare lo stesso metodo di valutazione e la stessa norma dell'art. 2, comma 2, D.L. n.255/2001, altrimenti si stravolgerebbe la graduatoria stessa di assunzione dei docenti, modificando il punteggio di ciascuno, il che non è consentito trattandosi in buona sostanza di due momenti dello stesso procedimento.

Sarebbe infatti inspiegabile che chi ha ottenuto la sede definitiva nel primo stadio l'ha ottenuta in base al punteggio (quello delle graduatorie ad esaurimento) ed alla relativa posizione in graduatoria che erano determinati anche dal servizio pre ruolo presso le scuole paritarie; mentre questo punteggio e la corrispondente posizione in graduatoria li perderebbe chi (senza alcuna colpa) partecipa al secondo stadio per ottenere anch'egli la "sede definitiva" nell'ambito della stessa procedura di assunzione (cfr. così implicitamente Ord. Trib. Lav. Napoli del 31.8.2016: doc. 13); con la conseguenza che si vedrebbe scavalcato da soggetti che nel primo stadio erano dietro in graduatoria, eppure stanno concorrendo tutti per l'assegnazione ancora della prima sede definitiva di lavoro !

Pertanto, la valutazione del servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie è indiscutibile nella presente mobilità straordinaria, perchè essa è la continuazione del piano straordinario di assunzione della L. 107/2015 ! E ciò anche se si negasse l'utilizzabilità di questo servizio ai fini della ricostruzione di carriera e pure se si volesse disconoscere la generale equiparazione dei servizi svolti in scuole statali o paritarie.

DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Nelle more del giudizio si impone l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Per le anzidette ragioni sussiste il fumus boni juris.

Quanto al periculum in mora non v'è dubbio che l'attuale situazione determina un evidente danno grave ed irreparabile in capo alla ricorrente sia sotto il profilo professionale, che sotto quello della vita di relazione.

Infatti la stessa rimane senza alcuna sede definitiva di lavoro e sarà obbligata a presentare un'ulteriore domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico, rimanendo in un "limbo" che non le permette neppure di programmare il proprio futuro, a danno pure del proprio nucleo familiare composto dal marito, come risultava dal relativo allegato "esigenze di famiglia" alla domanda di mobilità (doc. 3).

D'altra parte essere scavalcata da oltre 2000 concorrenti (infatti in graduatoria il 1° insegnante con 55 punti occupa il 3.440° posto mentre quello con 16,5 punti occupa la 5.881^a posizione: cfr. graduatoria, doc. 10) la pone nelle condizioni di non potere ottenere la sede di lavoro cui la stessa può invece legittimamente ambire, con effetti lesivi che "non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)" (cfr. le già cit. Ord. Trib. Lav. Caltagirone 11.7.2016, Ord. Trib. Lav. Milano 20.7.2016 e Ord. Trib. Lav. Napoli 31.8.2016: doc.ti 11, 12 e 13).

Peraltro il tempo necessario per agire in via ordinaria pregiudica irrimediabilmente il diritto della ricorrente atteso che il giudizio ordinario non potrebbe certo concludersi entro il presente anno scolastico e, quindi, la ricorrente sarebbe esposta alla futura mobilità 2017/18 ed all'imprevedibile trasferimento che ne conseguirebbe (con l'obbligo poi di rimanere per 3 anni nella nuova sede di lavoro !).

Per tutte queste ragioni

Voglia l'On.le Tribunale - Giudice del Lavoro adito:

I) NEL MERITO:

- 1) disapplicare** la disposizione delle "norme comuni" dell'allegato D del CCNI per la mobilità del personale della scuola 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera", nonché della nota 4 dell'Allegato D dell'O.M. 241/2016, in quanto illegittime e per ciò nulle e/o inefficaci;
- 2) accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad avere valutati i 13 anni di servizio pre ruolo che la stessa ha prestato nella classe di concorso A019 presso l'Istituto Polivalente Valdisavoia, meglio in premesse indicati, nella graduatoria della mobilità 2016/17 e nelle successive quanto meno fino all'assegnazione della sede definitiva, con la conseguente attribuzione di ulteriori 39 punti e della corrispondente posizione nella graduatoria per la classe di concorso A019 della mobilità 2016/17 e nelle successive;
- 3) conseguentemente, condannare** le Amm.ni resistenti a modificare il punteggio e la posizione in graduatoria della ricorrente attribuendole un totale di 55 punti, ammettendola alla mobilità 2016/17 ed assegnandole la corrispondente sede definitiva; e comunque attribuendole il relativo punteggio nelle successive graduatorie di mobilità quanto meno fino alla assegnazione della sede definitiva.

II) IN VIA D'URGENZA

adottare idoneo provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. ordinando in via cautelare e d'urgenza nelle more del presente giudizio alle Amm.ni resistenti di attribuire alla ricorrente nella graduatoria per la classe di concorso A019 della mobilità 2016/17 e nelle successive, quanto meno fino

all'assegnazione della sede definitiva, i richiesti 39 punti per i 13 anni di servizio pre ruolo svolti dalla ricorrente presso l'Istituto Polivalente Valdisavoia e, quindi, di assegnare alla ricorrente la conseguente sede definitiva.

Spese ed onorari di giudizio.

Si depositano i documenti indicati nel corpo del presente ricorso dal n. 1 al n. 14 e specificatamente: **1)** proposta di assunzione del 27.11.2015 dell'Uff. Scol. Reg.le Sic. - Ambito di Catania; **2)** contratto individuale di lavoro del 28.11.2015 stipulato con l'I.I.S. E.Fermi di Giarre (CT); **3)** domanda di mobilità 2016/17 con all. D e dichiarazione esigenze di famiglia; **4)** la scheda di valutazione della domanda di mobilità dell'Uff. Scol. Prov. di Catania; **5)** certificato 28.10.2016 dell'Istituto Polivalente Valdisavoia relativo al servizio pre-ruolo; **6)** C.C.N.I. per la mobilità del personale della scuola per l'A.S. 2016/2017; **7)** stralcio O.M. 8.4.2016 n. 241: allegato D e relative note; **8)** email 13.8.2016 del MIUR di non assegnazione sede; **9)** stralcio dell'elenco utilizzazioni provvisorie Prov. CT anno 2016/17, nella parte in cui si dispone l'utilizzazione della ricorrente presso l'I.I.S. Gulli e Pennisi di Acireale; **10)** stralcio graduatoria della classe di concorso A019 per i trasferimenti scuola a.s. 2016/17; **11)** Ord. Trib. Lav. Caltagirone dell'11.7.2016; **12)** Ord. Trib. Lav. Milano del 20.7.2016; **13)** Ord. Trib. Lav. Napoli del 31.8.2016; **14)** Certif. di servizio del 26.10.2016 IIS Gulli e Pennisi di Acireale.

Causa Lavoro di valore indeterminabile: contributo unificato dovuto pari ad euro 259,00.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che rappresentano e difendono la ricorrente, giusta procura a margine del presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad avere valutati i 13 anni di servizio pre ruolo che la stessa ha prestato nella classe di concorso A019 presso l'Istituto Polivalente Valdisavoia nella graduatoria della mobilità 2016/17 e nelle successive quanto meno fino all'assegnazione della sede definitiva, con la conseguente attribuzione di ulteriori 39 punti e della corrispondente posizione in graduatoria;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra va notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nella graduatoria della mobilità 2016/17, per la classe di concorso A019, i quali verrebbero scavalcati, con l'attribuzione alla ricorrente di ulteriori 39 punti e della corrispondente posizione in graduatoria;

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile nonché eccessivamente onerosa per la parte ricorrente in ragione dell'elevato numero dei destinatari, tenuto conto che i soggetti che verrebbero scavalcati sarebbero oltre 2.000 (infatti in graduatoria il 1° insegnante con 55 punti occupa il 3.440° posto mentre quello con 16,5 punti occupa la 5.881^a posizione - cfr. graduatoria, doc. 10); comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del

contraddittorio;

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarebbe eccessivamente onerosa e non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purchè non si comprometta il diritto di difesa (Cass. 13868/2002) e le modalità prescelte trovino corrispondenza nello scopo dell'atto e garantiscano i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (Cass. 3286/2006; Cass. 4319/2003);
- sia il Giudice Ordinario che il Giudice Amministrativo, quando sono investiti di azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente (quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.) la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo <http://www.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami>);
- tale forma di notifica appare raggiungere meglio lo scopo di far conoscere l'atto ai controinteressati, rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., in quanto contempla la pubblicazione del ricorso nel **testo integrale e su un mezzo di comunicazione più facilmente consultabile.**

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con

modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.;

ferma restando la notifica mediante la forma ordinaria, presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, al M.I.U.R., all'Ufficio Scolastico Reg.le per la Sicilia e all'Ufficio Scolastico Reg.le per la Sicilia - Ambito Territoriale di Catania;

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO
nel confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria della mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2016/17, nella classe di concorso A019, i quali verrebbero scavalcati, con l'attribuzione alla ricorrente di ulteriori 39 punti (per un totale di 55 punti) e della corrispondente posizione nella graduatoria medesima, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti atti:

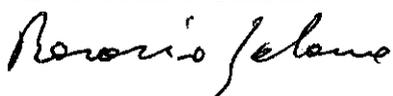
1) avviso contenente i seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione delle amministrazioni intimate; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione del controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti nella graduatoria della mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2016/17, nella classe di concorso A019";

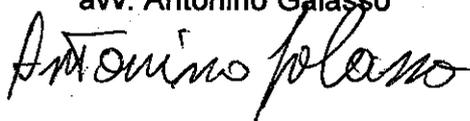
2) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Giarre/Catania, 27.11.2016

avv. Rosario Galasso



avv. Antonino Galasso



Deposito in Cancelleria
il 30/11/16

N. 11565/2016 R.G. VING



TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto,
letto il ricorso che precede;

ritenuto che, per l'elevato numero di controinteressati, come allegato in ricorso, si ritiene di non potere autorizzare la notificazione *ex art.* 151 c.p.c.;

ritenuto che la già programmata attività processuale e il notevolissimo carico del ruolo e delle singole udienze non consentono la fissazione dell'udienza prima delle date di seguito indicate;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **22 febbraio 2019, ore 10.00**, con l'avvertenza che a tale udienza le parti dovranno comparire personalmente e che la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce elemento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

Manda al ricorrente per la notifica, entro dieci giorni dalla data odierna, del ricorso introduttivo e del presente decreto al convenuto, avvertendo quest'ultimo che dovrà costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza proponendo a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Fissa l'udienza del 7 luglio 2017, ore 10:30, al fine di provvedere in ordine al ricorso *ex art.* 700 c.p.c.

Catania, 06/12/2016

Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto





TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il Presidente della Sezione

Vista la delega del Presidente del Tribunale del 4.01.2017;
Visto il favorevole parere del P.M.;
Visti gli artt. 150 cpc e 50 da cpc

AUTORIZZA

La notifica per pubblici proclami.

MANDA AL G.L. ASSEGNATARIO DEL PROCEDIMENTO PER GLI ULTERIORI
ADEMPIMENTI

Catania, 23.01.2017

Il Presidente della sezione lavoro F.F.
Dott.ssa Caterina Musumeci

n. 11565/2016 RG

Depositato in Cancelleria

23/01/2017



IL CANCELLIERE
(Pancrazio Cingari)



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. R.G. **11565/2016**;

vista l'istanza depositata il 13.12.2016;

visto il provvedimento del 23.1.2017, con cui il Presidente di questa sezione, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero in data 19.1.2017, ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

DISPONE

Che entro il 3 marzo 2017 copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania;

che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania www.csacatania.ct-egov.it;

conferma le date di udienza già fissate con il decreto del 6.12.2016.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 02/02/2017

Il giudice del lavoro

dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto



E' copia conforme all'originale che si rilascia
a richiesta dell'Avv. GALASSO A

Catania, 06 FEB. 2017

Operatore Giudiziario B2
(Grasso Emilia)

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE I